



ALLEGATO N. 3

ACCORDO

TRA

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

E

POLO TECNICO PROFESSIONALE "I.I.S. VENDRAMIN CORNER"

TRA

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, con sede e domicilio fiscale in Verona, Via Valverde n. 42 - codice fiscale e partita IVA 02573090236 - nella persona della Dott.ssa Alessandra De Salvia, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, delegata ai poteri di firma del presente atto con Deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 06/03/2024

E

Il Polo tecnico professionale "I.I.S. Vendramin Corner" - con sede legale in Venezia (VE), via Castello 787/A, codice fiscale/Partita IVA 80012710275, rappresentato dal dirigente scolastico prof. Michelangelo Lamonica, quale Scuola capofila della Rete delle scuole del Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole (SiRVeSS) per la provincia di Venezia, di seguito denominata "Scuola Capofila".

Premesso che:

- gli artt. 7, 8, 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevedono: a) la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e che l'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; b) di stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi, promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale;
- la D.G.R. della Regione del Veneto n. 1789 del 12 giugno 2007, nell'ambito delle attività ed iniziative legate all'attuazione del Piano di prevenzione e promozione della salute e

sicurezza negli ambienti di lavoro 2005-2007 [approvato con DGR 935/2005], ha promosso e favorito l'implementazione di uno specifico progetto dedicato alla promozione della sicurezza all'interno della scuola, come ambiente particolarmente fertile nel quale sviluppare la cultura della sicurezza e della tutela della salute nei giovani, futuri lavoratori, ed operare affinché la stessa venga radicata e diventi stile di vita;

- la Regione del Veneto – Assessorato alle Politiche Sanitarie, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'INAIL – Direzione Regionale del Veneto, la Direzione Regionale del Lavoro e il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco hanno costituito all'interno dell'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento a partire dal 2012, un Gruppo di Lavoro Istituzionale dedicato alla scuola, che partecipa, con le Reti scolastiche per la sicurezza e le istituzioni del territorio, al Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole (SiRVeSS);
- nell'ambito del SiRVeSS, in ogni provincia veneta è presente ed è operativa una Rete di scuole per la sicurezza, tra le quali è individuata una Scuola Capofila, che per la provincia di Venezia è il Polo tecnico professionale "I.I.S. Vendramin Corner" di Venezia;
- la D.G.R. della Regione del Veneto n. 1627 del 21 ottobre 2016 ha portato alla stesura e sottoscrizione di un protocollo d'intesa (Salute in tutte le politiche) tra alcune Direzioni Regionali, comprese la Sanità, l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici territoriali, permettendo di superare la logica della parcellizzazione a favore della logica che favorisce programmi e processi coordinati e sinergici tra Enti istituzionali;
- la D.G.R. della Regione del Veneto n. 1503 del 29 novembre 2022 ha approvato uno specifico accordo di collaborazione, per il periodo 2022-2026, relativo all'operatività del SiRVeSS - Sistema di Riferimento Veneto per la salute e sicurezza nelle Scuole (di seguito solo SiRVeSS), con il quale stabilire specifiche regole di funzionamento dello stesso, atte ad agevolare l'esercizio delle attività e il perseguimento degli obiettivi propri nel rispetto degli impegni assunti;
- la D.G.R. della Regione del Veneto n. 911 del 6 agosto 2024 ha definito uno specifico finanziamento destinato al supporto di attività di formazione, prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da realizzare nel sistema educativo (scuole di ogni ordine e grado), stabilendo che tali finanziamenti vadano a supporto delle attività gestite annualmente dal SiRVeSS, di cui all'accordo citato al punto precedente;
- il Decreto del Direttore della U.O. Prevenzione-Sanità Pubblica n. 2 del 07 agosto 2024 ha individuato la dott.ssa Stefania Dolci, direttore dell'U.O.C. SPISAL dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, quale coordinatore del SiRVeSS;
- il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 39 del 22 luglio 2024 ha assegnato all'Azienda ULSS9 Scaligera un finanziamento pari a € 20.000,00 per la progettazione, a cura del SiRVeSS, in collaborazione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica – FSSP, di un percorso formativo (es.: FAD) destinato a docenti e studenti in tema di cancerogeni professionale;
- i Decreti n. 3 del 4 novembre 2024 e n. 5 del 14 dicembre 2024 del Direttore della U.O. Prevenzione-Sanità Pubblica hanno assegnato all'Azienda ULSS 9 Scaligera, nell'ambito dell'attività di coordinamento del SiRVeSS, rispettivamente Euro 58.795,23 ed euro 94.969,36, con scadenza prevista al 31.12.2026, per un ammontare complessivo pari a euro 153.764,59 destinati ad iniziative a sostegno del mondo della scuola;
- l'Azienda ULSS 9 Scaligera, con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 27 febbraio 2025 e n. 670 del 29 maggio 2025, ha recepito i finanziamenti di cui ai sopra menzionati decreti.

Considerato che:

- la scuola rappresenta, da sempre, il luogo di elezione per la funzione educativa e formativa e al contempo, un luogo di lavoro soggetto all'applicazione della normativa in materia di prevenzione, salute e sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);

- nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 è stata condivisa l'importanza strategica di attuare iniziative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori fin dal contesto scolastico;
- il Piano Regionale Prevenzione 2020-2025, approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 1858/2021, prevede tra le linee di attività, il Programma "Scuole che promuovono Salute", mediante un approccio globale, sistemico, continuativo e integrato lungo tutto il percorso scolastico per la promozione della cultura della salute e della sicurezza attraverso accordi e collaborazioni intersettoriali;
- il Piano Strategico per la Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2021-2023, approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 145/2022 definisce, tra gli obiettivi a medio termine, il rinnovo dell'operatività del SiRVeSS, al fine di ampliare e rafforzare il sistema delle collaborazioni inter-istituzionali tra gli Enti che, a vario titolo, si occupano di promozione della salute e sicurezza nel sistema educativo;
- il Piano Strategico per la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro 2025-2027, con D.G.R. n. 204 del 5 marzo 2025, individua un finanziamento destinato al supporto di attività di formazione, prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da realizzare nel sistema educativo (scuole di ogni ordine e grado), a supporto delle attività gestite annualmente dal SiRVeSS;
- La costituzione del SiRVeSS ha come principali obiettivi:
 - o la promozione e la diffusione della Rete locale tra agenzie scolastiche e non scolastiche come modello organizzativo territoriale di supporto, collegamento e condivisione sulla tematica della sicurezza della scuole;
 - o il coordinamento delle reti locali costituite;
 - o il riferimento per le questioni attinenti la sicurezza sul lavoro per le Scuole, gli Enti e le Istituzioni operanti nella Regione e l'interlocazione, sulla medesima tematica, per enti ed istituzioni nazionali e di altre Regioni;
 - o l'osservatorio delle esperienze condotte in Veneto e in altre Regioni;
 - o la promozione e l'indirizzo per le attività didattiche e di gestione della sicurezza;
 - o la validazione e il supporto alla realizzazione di interventi formativi per le figure che all'interno della scuola sono preposte alla sicurezza.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 - Oggetto ed attività

Il presente accordo disciplina il rapporto tra Azienda ULSS 9 Scaligera e la Scuola Capofila, nell'ambito del coordinamento della Rete provinciale delle scuole del SiRVeSS per la provincia di Venezia. Disciplina altresì l'assegnazione e l'utilizzo dei fondi da parte del SiRVeSS per le seguenti principali finalità istituzionali:

- sensibilizzare e promuovere la cultura della salute e sicurezza, con particolare attenzione per le comunità scolastiche, anche in collaborazione con istituzioni, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;
- incrementare programmi di promozione della salute e sicurezza sul lavoro, nel biennio 2025 e 2026, anche in collaborazione con istituzioni, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale;
- divulgare e utilizzare moduli formativi aggiornati e validati dal SiRVeSS, al fine di aumentare le conoscenze e le competenze formative nelle comunità scolastiche;
- Garantire l'implementazione e l'aggiornamento della sezione provinciale del sito regionale www.sicurscuolaveneto.it e la diffusione di informazioni, documentazione e buone prassi in materia di salute e sicurezza negli istituti scolastici della propria provincia.

Articolo 2 - Impegno delle Parti

Le Parti si impegnano, per gli aspetti di propria competenza, a dare piena attuazione al presente accordo.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, per il tramite della dott.ssa Dolci Stefania, coordinatore del SiRVeSS, si impegna a:

- attuare la programmazione annuale, i piani e gli indirizzi operativi in materia di formazione-informazione per la promozione della cultura della prevenzione della salute e sicurezza definiti dal SiRVeSS;
- finanziare alla Scuola Capofila le proposte progettuali, provenienti da scuole, istituzioni, enti, associazioni, agenzie, privato sociale operanti sul territorio, per il sostegno alla realizzazione degli obiettivi definiti a livello regionale dal SiRVeSS, tramite le azioni descritte di seguito e secondo le modalità indicate nell'art. 3 del presente accordo.

La Scuola Capofila, in rappresentanza e in collaborazione con la Rete provinciale delle scuole di Venezia, si impegna a:

- garantire l'implementazione e l'aggiornamento della sezione provinciale del sito regionale www.sicurscuolaveneto.it e la diffusione di informazione, documentazione, buone prassi, in materia di salute e sicurezza negli istituti scolastici della provincia di Venezia;
- favorire la partecipazione delle scuole della Rete provinciale ai corsi di formazione promossi dal SiRVeSS;
- realizzare corsi, a livello provinciale, sulla promozione della salute individuati annualmente dal SiRVeSS;
- valutare e finanziare proposte progettuali provenienti da scuole, istituzioni, enti, associazioni, agenzie, privato sociale operanti sul territorio, che intendono realizzare progetti ed eventi di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli studenti;
- divulgare e promuovere l'utilizzo dei moduli formativi-informativi, validati dal SiRVeSS, rivolti agli studenti e a figure della prevenzione presenti nelle istituzioni scolastiche;
- garantire la presentazione all'Azienda ULSS 9 Scaligera della rendicontazione delle spese sostenute per le attività realizzate nell'ambito del presente accordo, corredata da idonea documentazione e da relazione finale sulle attività svolte entro l'11 dicembre 2026.

Non sono inclusi nel presente accordo, e pertanto non sono ammessi al relativo finanziamento, attività e progetti finalizzati ad assolvere agli obblighi previsti della vigente normativa nazionale a carico dei datori di lavoro/dirigenti scolastici, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 3 – Risorse ed erogazione del finanziamento

La Scuola Capofila, a fronte della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 riceverà un finanziamento complessivo pari a euro 14.000,00 per il biennio 2025-2026.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera corrisponderà alla Scuola Capofila:

- un acconto pari a 7.000,00 euro a seguito della sottoscrizione del presente accordo;
- il saldo, pari a 7.000,00 euro, a seguito all'approvazione, da parte del coordinatore del SiRVeSS, dott.ssa Stefania Dolci, della rendicontazione economica delle spese sostenute e della relazione finale sulle attività svolte, che dovrà precisare: descrizione e quantità delle attività svolte, e numero utenti raggiunti per tipologia di attività.

Le quote del finanziamento saranno corrisposte subordinatamente all'emissione di una richiesta di pagamento da parte della Scuola Capofila.

Il trasferimento del suddetto finanziamento è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Nel caso in cui la Scuola Capofila non provveda ad inviare la relazione scientifica finale e la rendicontazione economica delle spese sostenute entro l'11 dicembre 2026, oppure non vi sia una valutazione positiva, da parte del coordinatore del SiRVeSS, dott.ssa Stefania Dolci, della documentazione presentata, l'Azienda ULSS 9 Scaligera si riserva di chiedere la restituzione dell'acconto versato e di non procedere al trasferimento del saldo.

Articolo 4 – Monitoraggio e controllo

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, per il tramite della dott.ssa Dolci Stefania, coordinatore del SiRVeSS, si riserva il diritto di effettuare verifiche sullo stato di avanzamento delle attività e sull'utilizzo dei fondi, anche tramite sopralluoghi o richieste documentali specifiche.

Articolo 5 - Durata e rinnovo

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino all' 11 dicembre 2026 a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante nuova sottoscrizione delle Parti.

L'Accordo potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni, anche per sopravvenute esigenze derivanti da nuove disposizioni normative.

Art. 6 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del presente accordo

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente accordo, la collaborazione potrà essere risolta previa disdetta anche da una sola delle Parti, in qualsiasi momento, a mezzo PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

È ammesso il recesso dal presente accordo di collaborazione, previa disdetta anche di una sola delle parti, tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

Art. 7 - Modalità di sottoscrizione, imposta di bollo e registrazione

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

Il presente accordo:

È soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e assolta in modo virtuale dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verona n. 65626/2001;

Sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

Articolo 8 - Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che nell'espletamento delle attività, dovrà essere garantita la massima riservatezza dei dati personali, fermo restando che tutti gli operatori coinvolti sono tenuti ad osservare tutte le regole di condotta prescritte dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.

196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché i regolamenti, i protocolli e le procedure adottate dalle rispettive aziende in tema di privacy.

I Titolari autonomi del trattamento dei dati di cui al presente accordo, ai sensi dell'art. 4, punto n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, sono rispettivamente:

- Azienda ULSS 9 Scaligera
- Scuola Capofila

Art. 9 - Controversie

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità del presente accordo o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Verona.

Art. 10 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dalla presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa di settore.

Il presente accordo si compone di 10 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: _____

AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
(dr.ssa Alessandra De Salvia)

POLO TECNICO PROFESSIONALE "I.I.S. VENDRAMIN CORNER"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Michelangelo Lamonica)